

**Modulo per la presentazione delle osservazioni per i
piani/programmi/progettisottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di
competenza statale**

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

(Barrare la casella di interesse)

Il/La Sottoscritto/a _____

(Nel caso di persona fisica, in forma singola o associata)

Il Sottoscritto Sindaco Dott.ssa Graziana Di Florio

in qualità di legale rappresentante della Pubblica Amministrazione/Ente/Società/Associazione

Comune di Cupello (CH)

(Nel caso di persona giuridica - società, ente, associazione, altro)

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato
 Progetto, sotto indicato

(Barrare la casella di interesse)

ID: 10644 Progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica, denominato "Parco Eolico Abruzzo", sito nei comuni di Cupello (CH), Fresagrandinaria (CH), Palmoli (CH), Tufillo (CH) e Furci (CH), di potenza totale pari a 66 MW, costituito da 11 aerogeneratori della potenza unitaria di 6 MW. Procedimento di VIA – PNIEC. Proponente: Sviluppo Prime S.r.l.

(inserire la denominazione completa del piano/programma (procedure di VAS) o del progetto (procedure di VIA, Verifica di Assoggettabilità a VIAe obbligatoriamente il codice identificativo ID: xxxx del procedimento)

N.B.: eventuali file allegati al presente modulo devono essere unicamente in formato PDF e NON dovranno essere compressi (es. ZIP, RAR) e NON dovranno superare la dimensione di 30 MB. Diversamente NON potranno essere pubblicati.

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
 Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
 Aspetti progettuali(proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
 Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
 Altro (specificare) _____

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- Atmosfera
- Ambiente idrico
- Suolo e sottosuolo
- Rumore, vibrazioni, radiazioni
- Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
- Salute pubblica
- Beni culturali e paesaggio
- Monitoraggio ambientale
- Altro (specificare) _____

TESTO DELL' OSSERVAZIONE

Premesso:

- che questa Amministrazione condivide in linea di massima l'interesse per la realizzazione di un programma per gli impianti di energia rinnovabile, ma la presenza di 11 aerogeneratori della potenza unitaria di 6 MW con altezze che superano i 170 m non porterà benefici al nostro territorio ma solo un forte impatto ambientale devastante per le nostre primarie attività economiche che sono l'agricoltura, l'allevamento e il turismo sostenibile;
- Che è stato riscontrato che il comune di Dogliola, nel cui territorio ricadono parti del progetto di viabilità (CFR ABSA096), non è stato coinvolto e informato in questa prima fase di valutazione.
- Che da codesta amministrazione sono recepite e condivise le seguenti osservazioni:
 1. Il progetto prevede l'utilizzo di una viabilità secondaria che risulta almeno in un tratto non adatta al transito dei mezzi: si segnala a tal proposito il tratto stradale ricadente nel comune di Fresagrandinaria prossimo al torrente Anecchia. la strada in questione è inadatta al transito di mezzi pesanti ed è ampia 2,70 m. adeguarla significherebbe finire nel letto del torrente contravvenendo non solo alle più basiche regole di sicurezza, ma anche a tutte le norme di tutela dei vincoli delle acque fluviali (art. 142 comma 1 lett. c) del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).
 2. Si segnala che nel documento denominato ABSA111 non figurano i terreni gravati da uso civico quali aree soggette al vincolo paesaggistico (cfr. art. 142 D. Lgs. 42/2004).
 3. Si segnala che nel documento ABSA084, alla pagina 66, si riporta "L'area del sito non presenta al suo interno Beni materiali, patrimoni culturali o aree di rilevante interesse". Tale conclusione viene esplicitata iconograficamente con la cartografia allegata denominata ABSA113. Si tratta di un'affermazione che non risponde affatto né al quadro degli studi pubblicati e dei vincoli ricadenti nel territorio interessato dal progetto né tantomeno alla realtà

effettuale delle cose: la conclusione, per ammissione degli stessi progettisti, deriva dalla consultazione del Piano Paesaggistico della Regione Abruzzo, al momento ancora in fase di redazione e comunque incompleto. Sulla base del Catalogo generale dei beni culturali del MIC, si evince, invece, che i beni materiali di interesse culturale presenti nei comuni di Cupello, Fresagrandinaria, Furci, Palmoli e Tuffillo sono in totale più di 460 (<https://catalogo.beniculturali.it/>). Inoltre, si segnala per gli stessi comuni la presenza di almeno 11 immobili tutelati da vincoli architettonici (<http://vincoliinrete.beniculturali.it/vir/vir/vir.html>), escludendo gli altri tipi di vincoli.

4. Tenendo conto di quanto segnalato, si ritiene non esaustivo, se non privo di fondamento e verità, il punto "10.7.4 Valutazione di B" del documento ABSA110, che **non prende affatto in considerazione i beni architettonici catalogati NELLO STUDIO DELL'IMPATTO VISIVO dai punti sensibili**. Inoltre, si precisa che per valutare correttamente l'impatto di un progetto di impianto eolico sul paesaggio, è essenziale utilizzare rendering che riflettano fedelmente la dimensione e la posizione delle turbine eoliche rispetto all'ambiente circostante. È importante considerare il contesto paesaggistico, le linee di vista e l'effetto visivo delle turbine da diverse angolazioni e distanze. Purtroppo dai testi si evince che il presente studio è carente di rendering accurati e che riflettano realisticamente l'impatto visivo dell'impianto eolico, fattore fondamentale per una valutazione completa e obiettiva del progetto.
5. Nella VIA in questione e nella documentazione presentata dalla proponente è **ASSENTE la VPIA** (Valutazione Preventiva dell'Interesse Archeologico), che, invece, è imprescindibile in questa fase di progettazione, come previsto dal D. Leg.vo 36/2023 e specificato nell'allegato I.8 al suddetto decreto, all'art. 1:
"1. La verifica preventiva dell'interesse archeologico, prevista dall'articolo 41 comma 4, del codice [D. Leg.vo 36/2023], si svolge secondo la seguente procedura.
2. Ai fini della verifica di assoggettabilità alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, per le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni del codice [D. Leg.vo 36/2023], le stazioni appaltanti e gli enti concedenti trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia del progetto di fattibilità dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni."

Si fa rilevare inoltre che il responsabile del procedimento, nella pubblicazione degli atti relativi alla Valutazione di Impatto Ambientale, rappresenta che, la società proponente, “dichiara che il progetto ricade nelle aree indicate alla lettera c-quater, dell’art. 20, comma 8 del D.Lgs. 199/2021”.

La novazione del citato testo giuridico, per quanto di interesse *in parte qua*, prevede che nelle more della emanazione di apposite discipline regionali, si considerano temporaneamente idonee, anche le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e le aree che non ricadano nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda dello stesso codice e dell’articolo 136 del medesimo decreto legislativo.

Per gli impianti eolici, come quello in trattazione, viene considerata una fascia di rispetto di sette chilometri dal perimetro dei beni sottoposti a tutela.

Il Comune di Cupello, unitamente ad altri Comuni interessati dall’impianto, sono solcati dai tratturi Centurelle - Montesecco, Lanciano-Cupello e Ateleta-Biferno, classificati quali beni archeologici dal Ministro per i Beni Culturali e Ambientali, con decreti del 15 giugno 1976, 20 marzo 1980 e 22 dicembre 1983: “tutti i suoli [...] appartenenti alla rete dei tratturi, alle loro diramazioni minori o ad ogni altra pertinenza [...] sono di notevole interesse per l’archeologia, per la storia politica, militare, economica, sociale o culturale in genere [...] e quindi sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella legge 1.6.1939, n. 1089; prescrizione normativa confluita nel D.Lgs. n. 42/2004 “codice dei beni culturali”.

Ebbene, come meglio chiarito nella planimetria allegata, l’area che accoglie tutti gli aerogeneratori, unitamente alla rete di collegamento alla RTN, sono collocati all’interno dell’area di rispetto dei tratturi Centurelle-Montesecco, Lanciano-Cupello e Ateleta-Biferno, in violazione delle norme di cui sopra, rendendo, così, il progetto non autorizzabile.

Inoltre il territorio di Cupello è situato geograficamente tra aree SIC (siti di importanza comunitaria che concorrono in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale o una specie in uno stato di conservazione soddisfacente. S.I.C. denominato IT7140126 – Gessi di Lentella e SIC IT7140127 Fiume Trigno - medio e basso corso): tutte le fasi di progetto (dalla realizzazione alla messa in opera fino all’attivazione degli aerogeneratori) contravvengono alla “missione” e all’intento di tutela per cui viene istituito un SIC.

Pertanto si ritiene di esprimere per quanto sopra enunciato **PARERE CONTRARIO** al progetto presentato da Sviluppo Prime S.r.l., di sviluppare un parco eolico nei territori comunali di Cupello, Fresagrandinaria, Palmoli, Tufillo e Furci.

Il Sottoscritto dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 24, comma 7 e dell’art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale

delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato 3 - Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 13/02/2024 "OGGETTO: ID:10644) Procedura di Impatto Ambientale ai sensi dell' art.23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto per la realizzazione di un impianto eolico da 66 MW composto da 11 aerogeneratori, chiamato "Parco Eolico Abruzzo", ricadenti nei Comuni di Cupello, Fresagrandinaria, Palmoli, Tuffillo e Furci in Provincia di Chieti, e delle relative opere ed infrastrutture di connessione alla RTN. Proponente: Sviluppo Prime S.r.l. Presentazione delle osservazioni".

(inserire numero e titolo dell'allegato tecnico se presente e unicamente in formato PDF)

Luogo e data Cupello, 13/02/2024

(inserire luogo e data)

Il dichiarante

Il Sindaco Dott.ssa Graziana Di Florio



Graziana Di Florio



COMUNE DI CUPELLO

PROVINCIA DI CHIETI

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Data 13-02-2024 n° 12 del Reg.	OGGETTO: ID:10644) Procedura di Impatto Ambientale ai sensi dell' art.23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto per la realizzazione di un impianto eolico da 66 MW composto da 11 aerogeneratori, chiamato "Parco Eolico Abruzzo", ricadenti nei Comuni di Cupello, Fresagrandinaria, Palmoli, Tuffillo e Furci in Provincia di Chieti, e delle relative opere ed infrastrutture di connessione alla RTN. Proponente: Sviluppo Prime S.r.l. Presentazione delle osservazioni
---	--

L'anno duemilaventiquattro il giorno **tre**del mese di **febbraio** alle ore **12:40** in Cupello nella sede comunale delle adunanze, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con l'intervento dei signori:

DI FLORIO GRAZIANA	SINDACO	Presente
Travaglini Fernando	VICE SINDACO	Presente
DI FRANCESCO ORESTE	ASSESSORE	Presente
DI FRANCESCO STEFANO	ASSESSORE	Presente
ANTENUCCI ANGELA	ASSESSORE	Presente

Presenti N. 5	Assenti N. 0
---------------	--------------

e con l'assistenza e partecipazione del VICE SEGRETARIO COMUNALE, SILVANA DI FABIO, che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Seduta svolta in sede con la presenza del Sindaco Di Florio Graziana e del vice Sindaco Travaglini Fernando e con l'ausilio della modalità della video call, in adesione alle previsioni regolamentari con la presenza degli assessori Di Francesco Stefano, Di Francesco Oreste e Antenucci Angela

Premesso:

- Che la società SVILUPPO PRIME SRL. con sede legale in Grottaglie (TA) Via A. De Gasperi 8, il giorno 30.11.2023 ha avviato la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale finalizzata alla realizzazione di un parco eolico
- Che la procedura è stata comunicata a questo Comune dal MINISTERO dell'ambiente e della sicurezza energetica, con nota prot. n. 6931 del 15.01.2024 acclarato al protocollo dell'Ente con il n.263 del 15.01.2024,
- Che il progetto della ditta SVILUPPO PRIME SRL prevede:
 - n. 11 aerogeneratori della potenza unitaria di 6 MW
 - 66 MW di capacità installata;
- Che questa Amministrazione condivide in linea di massima l'interesse per la realizzazione di un programma per gli impianti di energia rinnovabile, ma la presenza di 11 aerogeneratori della potenza unitaria di 6 MW con altezze che superano i 170 m non porterà benefici al nostro territorio ma solo un forte impatto ambientale devastante per le nostre primarie attività economiche che sono l'agricoltura, l'allevamento e il turismo sostenibile;
- Che è stato riscontrato che il comune di Dogliola, nel cui territorio ricadono parti del progetto di viabilità (CFR ABSA096), non è stato coinvolto e informato in questa prima fase di valutazione.
- Che da codesta amministrazione sono recepite e condivise le seguenti osservazioni:
 1. Il progetto prevede l'utilizzo di una viabilità secondaria che risulta almeno in un tratto non adatta al transito dei mezzi: si segnala a tal proposito il tratto stradale ricadente nel comune di Fresagrandinaria prossimo al torrente Anecchia. la strada in questione è inadatta al transito di mezzi pesanti ed è ampia 2,70 m. adeguarla significherebbe finire nel letto del torrente contravvenendo non solo alle più basiche regole di sicurezza, ma anche a tutte le norme di tutela dei vincoli delle acque fluviali (inserire riferimento vincolistico art. 142 comma 1 lett. c) del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).
 2. Si segnala che nel documento denominato ABSA111 non figurano i terreni gravati da uso civico quali aree soggette al vincolo paesaggistico (cfr. art. 142 D. Lgs. 42/2004).
 3. Si segnala che nel documento ABSA084, alla pagina 66, si riporta "L'area del sito non presenta al suo interno Beni materiali, patrimoni culturali o aree di rilevante interesse". Tale conclusione viene esplicitata iconograficamente con la cartografia allegata denominata ABSA113. Si tratta di un'affermazione che non risponde affatto né al quadro degli studi pubblicati e dei vincoli ricadenti nel territorio interessato dal progetto né tantomeno alla realtà effettuale delle cose: la conclusione, per ammissione degli stessi progettisti, deriva dalla consultazione del Piano Paesaggistico della Regione Abruzzo, al momento ancora in fase di redazione e comunque incompleto. Sulla base del Catalogo generale dei beni culturali del MIC, si evince, invece, che i beni materiali di interesse culturale presenti nei comuni di Cupello, Fresagrandinaria, Furci, Palmoli e Tuffillo sono in totale più di 460 (<https://catalogo.beniculturali.it/>). Inoltre, si segnala per gli stessi comuni la presenza

di almeno 11 immobili tutelati da vincoli architettonici (<http://vincoliinrete.beniculturali.it/vir/vir/vir.html>), escludendo gli altri tipo di vincoli.

4. Tenendo conto di quanto segnalato, si ritiene non esaustivo, se non privo di fondamento e verità, il punto "10.7.4 Valutazione di B" del documento ABSA110, che **non prende affatto in considerazione i beni architettonici catalogati NELLO STUDIO DELL'IMPATTO VISIVO dai punti sensibili**. Inoltre, si precisa che per valutare correttamente l'impatto di un progetto di impianto eolico sul paesaggio, è essenziale utilizzare rendering che riflettano fedelmente la dimensione e la posizione delle turbine eoliche rispetto all'ambiente circostante. È importante considerare il contesto paesaggistico, le linee di vista e l'effetto visivo delle turbine da diverse angolazioni e distanze. Purtroppo dai testi si evince che il presente studio è carente di rendering accurati e che riflettano realisticamente l'impatto visivo dell'impianto eolico, fattore fondamentale per una valutazione completa e obiettiva del progetto.
5. Nella VIA in questione e nella documentazione presentata dalla proponente è **ASSENTE la VPIA** (Valutazione Preventiva dell'Interesse Archeologico), che, invece, è imprescindibile in questa fase di progettazione, come previsto dal D. Leg.vo 36/2023 e specificato nell'allegato I.8 al suddetto decreto, all'art. 1:

"1. La verifica preventiva dell'interesse archeologico, prevista dall'articolo 41 comma 4, del codice [D. Leg.vo 36/2023], si svolge secondo la seguente procedura.
2. Ai fini della verifica di assoggettabilità alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, per le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni del codice [D. Leg.vo 36/2023], le stazioni appaltanti e gli enti concedenti trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia del progetto di fattibilità dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni."

Rilevato inoltre che il responsabile del procedimento, nella pubblicazione degli atti relativi alla Valutazione di Impatto Ambientale, rappresenta che, la società proponente, "dichiara che il progetto ricade nelle aree indicate alla lettera c-quater, dell'art. 20, comma 8 del D.Lgs. 199/2021".

La novazione del citato testo giuridico, per quanto di interesse *in parte qua*, prevede che nelle more della emanazione di apposite discipline regionali, si considerano temporaneamente idonee, anche le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e le aree che non ricadano nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda dello stesso codice e dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo.

Per gli impianti eolici, come quello in trattazione, viene considerata una fascia di rispetto di sette chilometri dal perimetro dei beni sottoposti a tutela.

Il Comune di Cupello, unitamente ad altri Comuni interessati dall'impianto, sono solcati dai tratturi Centurelle - Montesecco, Lanciano-Cupello e Ateleta-Biferno, classificati quali beni archeologici dal Ministro per i Beni Culturali e Ambientali, con decreti del 15 giugno 1976, 20 marzo 1980 e 22 dicembre 1983: "tutti i suoli [...] appartenenti alla rete dei tratturi, alle loro diramazioni minori o ad ogni altra pertinenza [...] sono di notevole interesse per l'archeologia, per la storia politica, militare, economica, sociale o culturale in genere [...] e quindi sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella legge 1.6.1939, n. 1089; prescrizione normativa confluita nel D.Lgs. n. 42/2004 "codice dei beni culturali".

Ebbene, come meglio chiarito nella planimetria allegata, l'area che accoglie tutti gli aerogeneratori, unitamente alla rete di collegamento alla RTN, sono collocati all'interno

dell'area di rispetti dei tratturi Centurelle-Montesecco, Lanciano-Cupello e Ateleta-Biferno, in violazione delle norme di cui sopra, rendendo, così, il progetto non autorizzabile.

Inoltre il territorio di Cupello è situato geograficamente tra aree SIC (siti di importanza comunitaria che concorrono in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale o una specie in uno stato di conservazione soddisfacente. S.I.C. denominato IT7140126 – Gessi di Lentella e SIC IT7140127 Fiume Trigno - medio e basso corso): tutte le fasi di progetto (dalla realizzazione alla messa in opera fino all'attivazione degli aerogeneratori) contravvengono alla "missione" e all'intento di tutela per cui viene istituito un SIC.

Preso atto che:

- **il paesaggio, per la nostra comunità, non è un valore negoziabile.**
- pur non essendo contrari al processo di transizione energetica, siamo determinati, ad impedire che questo territorio possa essere deturpato da questo tipo di impianti.

Ciò premesso è intendimento di questa amministrazione esprimere parere contrario al progetto di sviluppare un parco eolico composto da 11 aerogeneratori, denominato "Parco Eolico Abruzzo", ricadenti nei Comuni di Cupello, Fresagrandinaria, Palmoli, Tuffillo e Furci in Provincia di Chieti, e delle relative opere ed infrastrutture di connessione alla RTN. Proponente: Sviluppo Prime S.r.l.

Con votazione unanime favorevole e palese

DELIBERA

- **Di esprimere** per le motivazioni indicate in premessa, parere contrario al progetto presentato da Sviluppo Prime S.r.l., di sviluppare un parco eolico nei territori comunali di Cupello, Fresagrandinaria, Palmoli, Tuffillo e Furci;
- **Di autorizzare** il Sindaco, quale legale rappresentante dell'Ente, a presentare formale osservazione al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, per il procedimento in oggetto.
- **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile sensi articolo 134 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267;

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Il responsabile, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta n. 12 del 13-02-2024 esprime parere Favorevole

Data: 13-02-2024

IL RESPONSABILE
F.to ALESSIO POMPONIO

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to GRAZIANA DI FLORIO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to SILVANA DI FABIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Comune in data odierna e vi rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- è stata trasmessa ai capigruppo consiliari con lettera prot. n. del _____, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Cupello, 13-02-2024

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to DI FABIO SILVANA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il:

- 13-02-2024 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);

Cupello, 13-02-2024

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to SILVANA DI FABIO

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO

Cupello, li 13-02-2024

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
SILVANA DI FABIO

